

X LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

5.

SEDUTA COMUNE DI LUNEDÌ 24 OTTOBRE 1988

(Continuata nei giorni di martedì 25 e mercoledì 26 ottobre 1988)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI GERARDO BIANCO E ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 432/IX (Atti relativi alla vendita di alcune navi all'Iraq):		Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, presentata ai sensi dell'articolo 21 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 513/X (atti relativi ad appalti per l'esecuzione di opere nel settore dell'edilizia pubblica):	
PRESIDENTE	67, 71, 74, 75, 79, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 99	PRESIDENTE	107, 115, 120, 125, 126, 132, 138, 142, 146, 151, 152, 153, 156, 159, 163, 169, 173, 177, 182, 188, 189, 193, 196, 199, 201, 205, 209, 210, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 222, 223, 228, 230, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 252, 253
CASINI CARLO (DC), <i>Relatore</i>	68, 84, 85	ALESSI ALBERTO (DC)	179
FRANCHI FRANCO (MSI-DN)	79	ANDÒ ANTONIO (DC), <i>Relatore di minoranza</i>	115, 216
MELLINI MAURO (FE)	75, 88		
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN)	88, 89		
RONCHI EDOARDO (DP)	71		
TRABACCHI FELICE (PCI)	74		
VIOLANTE LUCIANO (PCI)	88, 89		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1988

PAG.	PAG.
BATTELLO NEREO (PCI), <i>Relatore di minoranza</i>	120, 125, 126, 217
BATTISTUZZI PAOLO (PLI)	188
BUFFONI ANDREA (PSI)	156
CALDERISI GIUSEPPE (FE)	253
COLOMBO VITTORINO (DC)	210
COVI GIORGIO TULLIO (PLI)	169
D'AMATO LUIGI (FE)	189
DARIDA CLELIO (DC)	211, 212
DEL PENNINO ANTONIO (PRI)	234
FACCHIANO FERDINANDO (PSDI)	201
FILETTI CRISTOFORI (MSI-DN)	228
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI)	199, 200
GALLO IGNAZIO MARCELLO (DC)	205, 209, 210
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP)	183
LANZINGER GIANNI (Verde)	193, 237
MAZZOLA FRANCESCO (DC)	241
MELLINI MAURO (FE)	146, 147, 148, 151
MISSERVILLE ROMANO (MSI-DN)	159
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC)	151, 152, 153, 155
ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.)	163, 166, 168, 239
PACETTI MASSIMO (PCI)	142
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN)	196, 253
POLLICE GUIDO (Misto-DP), <i>Relatore di minoranza</i>	132, 134, 136, 213, 214
RUSSO FRANCO (DP)	235
RUTELLI FRANCESCO (FE)	230
SANTORO ITALICO (PRI), <i>Relatore per la maggioranza</i>	108, 222
SPADACCIA GIANFRANCO (FEE)	232, 233, 234
STERPA EGIDIO (PLI), <i>Presidente della Commissione</i>	138, 139
TASSI CARLO (MSI-DN), <i>Relatore di minoranza</i>	126, 127, 130, 132, 219, 222
TEODORI MASSIMO (FE)	239
TOSSI BRUTTI GRAZIELLA (PCI)	173
VIOLANTE LUCIANO (PCI)	240, 243
Votazione per appello nominale	90
Votazioni segrete	99, 242, 254
Allegato alla dichiarazione di voto del senatore Cristofori Filetti	264

La seduta comincia alle 17.

Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 432/IX (atti relativi alla vendita di alcune navi all'Iraq).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 432/IX (atti relativi alla vendita di alcune navi all'Iraq).

La convocazione dell'odierna seduta comune del Parlamento è stata disposta a seguito della presentazione, da parte della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, di relazioni concernenti due procedimenti instaurati dinanzi alla Commissione medesima, recanti rispettivamente i numeri 432/IX e 513/X.

Il procedimento n. 432/IX, aperto d'ufficio dalla Commissione, è così intestato: «Atti relativi ad ipotesi di possibili responsabilità ministeriali con riferimento alle dichiarazioni rese dall'onorevole Roberto Ciccio Messere nella seduta del 10 dicembre 1985, ai documenti prodotti nel corso della medesima seduta dallo stesso onorevole Ciccio Messere e dall'onorevole Franco Franchi ed alla documentazione

eventualmente connessa esistente agli atti del procedimento n. 395/IX».

In relazione ad esso, il Parlamento in seduta comune — convocato a causa dello spirare dei termini di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170 — in data 29 gennaio 1987 ebbe a concedere, a norma dell'articolo 4, terzo comma, della stessa legge, un ulteriore termine di quattro mesi per l'effettuazione, da parte della Commissione, di un supplemento di istruttoria e di indagini.

Pervenuto a scadenza anche tale termine, il cui decorso era rimasto sospeso, a causa dello scioglimento delle Camere, fino alla costituzione della Commissione in questa legislatura, nella seduta comune dell'11 febbraio 1988 il Parlamento ebbe quindi a deliberare l'effettuazione di un nuovo supplemento di indagine ai sensi del citato articolo 4, terzo comma, della legge n. 170 del 1978.

Il termine a tal fine stabilito essendo a sua volta scaduto in data 7 aprile 1988, contemporaneamente al verificarsi dell'abrogazione referendaria della legge n. 170 del 1978, la Commissione ha infine presentato, in data 16 giugno 1988, una relazione al Parlamento in seduta comune, nella quale si propone che venga deliberata l'archiviazione degli atti per quanto concerne le ipotizzate responsabilità ministeriali e la trasmissione degli atti medesimi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Genova per l'even-

tuale seguito di competenza, relativo ad ipotesi di reato configurabili nei confronti di soggetti non investiti di cariche ministeriali.

Dopo la stampa e la distribuzione della relazione suddetta, annunciate alle Assemblee in data 28 luglio 1988, a' termini dell'articolo 23 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa ho quindi provveduto a diramare, in data 30 luglio 1988, la convocazione dell'odierna seduta comune del Parlamento per le deliberazioni di sua competenza.

Informo gli onorevoli parlamentari che gli atti del procedimento sono disponibili, per la consultazione, nella sala dei ministri.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Carlo Casini, che ne ha fatto richiesta.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signori Presidenti, onorevoli colleghi, questo procedimento arriva alla conclusione dopo una serie di indagini piuttosto prolungate.

In realtà vi è stata già una precedente archiviazione in data 13 dicembre 1985 e la contestuale apertura d'ufficio di un procedimento da parte della Commissione per i procedimenti di accusa, regolarmente comunicata al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170.

Pertanto mi debbo qui occupare soltanto del procedimento n. 432, aperto nella IX legislatura, il quale però, a sua volta, è figlio del procedimento n. 395, risalente sempre alla IX legislatura.

Per comprendere bene, per altro, le vicende del procedimento oggi sottoposto al nostro esame, occorre pur dire qualche parola su quello precedente, n. 395 (conclusosi, come ho già detto, il 13 dicembre 1985 con l'archiviazione). Quel procedimento nacque da un esposto alla procura della Repubblica di Roma da parte dell'onorevole Ciccimessere che, con riferimento ad una fornitura militare da parte della Fincantieri o della Oto Melara all'Iraq (si trattava di un certo numero di

navi, munizionamento, sistemi d'arma e di un'intera attrezzatura portuale), rilevava che il compenso di mediazione — regolarmente risultante dagli atti della procedura ministeriale — era ritenuto troppo alto e pertanto faceva sospettare che una qualche sua parte fosse tornata in Italia sotto forma di illecita tangente nei confronti di persone da identificare.

In quell'esposto si sosteneva inoltre — mi riferisco sempre al procedimento n. 395 della IX legislatura — che si sarebbero potute immaginare responsabilità per omissione di atto d'ufficio o per interesse in atti d'ufficio da parte dei ministri *pro tempore* per il commercio con l'estero (nel caso gli onorevoli Enrico Manca e Nicola Capria).

La Commissione per i procedimenti di accusa svolse su questo punto una minuziosa indagine; indagò soprattutto sui meccanismi burocratici attraverso i quali si perviene alla autorizzazione e al pagamento di mediazioni all'estero (attraverso trasferimento di valuta) e concluse che non era ravvisabile alcuna responsabilità a carico dei ministri, in quanto non si era individuata alcuna negligenza a loro carico.

D'altra parte occorre dire — ed è l'ultima osservazione in merito a questo complesso, ma già concluso procedimento — che i compensi di mediazione, pur molto alti in cifre assolute, raggiungevano tale ammontare per effetto di una percentuale variabile a seconda dei vari contratti, ma sostanzialmente non eccessiva (oscillante tra il 2,7 e il 7 per cento). La somma complessiva era in realtà molto alta perché l'affare nel suo complesso era estremamente rilevante.

La Commissione per i procedimenti d'accusa, il 13 dicembre 1985, ritenne quindi di chiudere quel procedimento con l'archiviazione.

Per altro, nel corso dell'ultima seduta della Commissione, furono presentati elementi che, pur essendo privi di significato in ordine alle indagini precedentemente svolte, avrebbero potuto tuttavia far immaginare diverse ipotesi di responsabilità ministeriale, sempre con riferimento ai

compensi di mediazione per i contratti di fornitura tra la Fincantieri e la Oto Melara, da una parte, e lo Stato dell'Iraq dall'altra. I contratti di fornitura avevano avuto per mediatori il cittadino siriano Michel Merhej, la società liberiana *Overseas Shoe Corporation* e la società panamense *Dowal Corporation*.

Quali erano gli elementi nuovi che furono sottoposti, il giorno stesso dell'archiviazione del procedimento n. 395 della IX legislatura, alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa?

Si trattava di tre elementi. Il primo l'onorevole Cicciomessere rese in quella seduta una dichiarazione secondo la quale la *Dowal Corporation*, che risultava una società di mediazione, non sarebbe in realtà esistita e ad essa non sarebbe pertanto appartenuto il conto presso la banca *Paribas* nel Lussemburgo, sul quale era stato disposto il versamento di una parte della mediazione.

Secondo elemento: l'onorevole Franchi, in quella stessa seduta, produsse una lettera, a firma sconosciuta e dal significato oscuro, nella quale per altro si alludeva alla vendita da parte dell'Italia di «lupi» (parola probabilmente allusiva a sistemi d'arma) all'Iraq.

Terzo elemento: lo stesso onorevole Franchi produceva una lettera manoscritta a firma di tale Nicola Bongia, indirizzata al signor Lorenzo de Bernardi, nella quale si faceva riferimento ad un intervento che l'ex consigliere di Stato, Pasquale Melito, avrebbe compiuto presso il ministro delle partecipazioni statali allo scopo di ottenere la chiusura della pratica burocratica e affinché la mediazione venisse pagata all'estero. Nella medesima lettera si chiedeva nel contempo che venisse corrisposto da Michel Merhej una parte del suo compenso allo scrivente Bongia ed al signor Glauco Lemme per la loro ulteriore mediazione.

In altri termini, in questa lettera si accennava ad una richiesta di mediazione sulla mediazione per effetto di un intervento che un certo Melito avrebbe compiuto sul ministro dell'epoca, onorevole

Manca, al fine di facilitare la pratica relativa al pagamento della mediazione.

Come ho già avuto modo di ricordare la Commissione ritenne di avviare con grande scrupolo altre indagini su questi tre nuovi elementi. Si è lavorato molto attentamente poiché numerosi accertamenti erano già stati effettuati e si è provveduto a nuove acquisizioni documentali, ad esami di testi, a confronti e soprattutto a numerose rogatorie internazionali per seguire il percorso dei danari versati a titolo di mediazione in vari paesi del mondo.

Queste indagini molto complicate — come è stato già ricordato — non si sono potute compiere nel periodo previsto di quattro mesi: è stata concessa una proroga ed ora ci troviamo a concludere l'esame di tali indagini.

Prima ho sostenuto che sono tre gli elementi sui quali la Commissione ha ritenuto di dover riaprire le indagini e i risultati sono stati i seguenti: per quanto riguarda la lettera anonima con oscuro riferimento ad una vendita da parte dell'Italia all'Iraq dei cosiddetti «lupi» (si immagina che siano navi), le indagini compiute non hanno potuto in alcun modo accertare la paternità di questa lettera. Si sono verificate tutte le ipotesi possibili, si è persino immaginato che, poiché la lettera era indirizzata ad un certo signor Francesco, a questa non meglio identificata persona corrispondesse Francesco Pazienza. Ma, in realtà, sotto questo profilo, tutte le indagini hanno dato un risultato assolutamente negativo: non sappiamo cosa voglia dire questa lettera, non sappiamo chi l'abbia scritta né a chi fosse indirizzata.

Per ciò che attiene alla *Dowal Corporation*, che secondo le affermazioni dell'onorevole Cicciomessere sarebbe stata una società fantasma e pertanto inesistente, abbiamo potuto accertare che si tratta di società effettivamente esistente, risultante dalla documentazione acquisita in Lussemburgo e, in particolare, da un fascicolo rinvenuto presso lo studio dell'avvocato Nico Schaeffer. Tale società è stata costituita a Panama, con atto del 5

ottobre 1978, dai signori Roy Carlo Durling ed Esteban Bernal, il primo dei quali è stato interrogato per rogatoria a Panama. Amministratori della società erano stati nominati cittadini lussemburghesi; Fernand Dondelinger ne era il presidente, Edmond Ries il segretario e Marc Mackel il tesoriere. Gli amministratori avevano conferito procura generale al cittadino iracheno Nadhmi Shakir Auch; la società, con sede in Panama, era domiciliata in Lussemburgo presso la fiduciaria *Montbrun* dapprima, e, successivamente presso la società *Figed S.A.* La società *Dowal Corporation* era titolare del conto corrente n. 50482, a differenza di quanto sostenuto dall'onorevole Ciccio Messere.

Su questo punto possiamo concludere affermando che non sono stati raggiunti elementi seri; anzi, abbiamo raggiunto la prova contraria, e cioè che esiste una società, la *Dowal Corporation*, che è stata titolare di un conto corrente presso una banca del Lussemburgo. Non sappiamo nulla di più, ma i cittadini che ne fanno parte esistono e l'amministratore unico, il cittadino iracheno Nadhmi Shakir Auch, risultava dagli atti come uno dei mediatori in questa vicenda.

Quindi, anche sotto questo profilo, non è emerso alcun elemento di responsabilità imputabile a qualcuno.

Per quanto riguarda la lettera manoscritta a firma Bongia, indirizzata al signor de Bernardi perché intervenisse presso Melito e gli facesse pagare una mediazione su un'altra mediazione, in rapporto a pressioni che il Melito avrebbe esercitato nei confronti del ministro Manca, al fine di facilitare la pratica burocratica per il pagamento della mediazione, la Commissione ha svolto lunghe indagini, ha ascoltato tutte le persone che sono state identificate. Tralascio i dettagli a questo riguardo, perché in realtà è emerso che si tratta, a giudizio della Commissione, di un episodio abbastanza squallido di sciacallaggio. A seguito dell'articolo pubblicato su *l'Espresso* circa i sospetti che vi fosse una mediazione nella vicenda delle armi, qualcuno ha cercato di inserirsi e di trarne un vantaggio.

È questa netta impressione della Commissione, ma, al di là di ciò, si deve complessivamente sottolineare che, per quanto riguarda l'onorevole Manca, egli era cessato dalla carica di ministro per il commercio con l'estero fin dal giugno 1981, alcuni mesi prima dei presunti contatti tra il Melito e il Bongia. Quindi, a parte l'estrema labilità del riferimento fatto dal Bongia, dobbiamo dire che non esiste alcun elemento serio per ritenere che il ministro *pro tempore* Manca possa essere intervenuto per facilitare in modo illecito la chiusura di questa pratica di pagamento all'estero di un compenso di mediazione.

Per altro, nello svolgimento delle indagini, eseguite con molto puntiglio attraverso numerose rogatorie internazionali, si è cercato di verificare il percorso delle varie somme di denaro pagate a titolo di mediazione. In particolare, a giudizio della Commissione, sono emersi elementi che impongono ulteriori indagini per fatti che potrebbero costituire reato, ma che certamente sfuggono alla competenza del Parlamento (ed eventualmente della Corte costituzionale) perché non riguardano responsabilità ministeriali.

Mi riferisco, in modo specifico, ai compensi che risultano ufficialmente versati alla società liberiana *Overseas Shoe Corporation*, che aveva un conto corrente intestato presso la *Swiss Bank* di Zurigo: è risultato, viceversa, che la somma — corrispondente a poco più di 10 milioni di dollari — è stata versata presso la società elvetica *Kapital Beratungs*, dichiarata fallita nel 1983.

Le indagini compiute a Zurigo, in particolare nei confronti di un funzionario e di un impiegato della società *Kapital Beratungs*, hanno portato alla raccolta di elementi, secondo cui la *Overseas Shoe Corporation* sarebbe stata una società fantasma costituita appositamente per incassare la mediazione, da persone che sostanzialmente hanno prestato il loro nome a copertura di altri; tuttavia, la somma di circa 10 milioni di dollari sarebbe stata versata dalla *Kapital Beratungs* all'avvocato Rocco Basilico,

all'epoca presidente della Fincantieri (cioè la società che aveva venduto una parte dell'armamento destinato all'Iraq).

La Commissione ha provveduto anche ad interrogare personalmente il principale mediatore di tutta la vicenda, cioè Michel Marhej. A Parigi egli ha dichiarato di non sapere che risultava ufficialmente come mediatore, cioè destinatario dell'intera somma di mediazione (perciò anche dei 10 milioni di dollari versati alla *Overseas Shoe Corporation*, e quindi alla *Kapital Beratungs*). Il Marhej ha dichiarato che la *Overseas Shoe Corporation* era una società costituita proprio al fine di incassare la mediazione, che di essa non sapeva nulla, che non conosceva l'esistenza della *Kapital Beratungs* e che escludeva responsabilità dell'avvocato Rocco Basilio. Il Marhej ha dichiarato infine che non sapeva, o non voleva dire nient'altro in ordine alla destinazione finale di questa parte della mediazione.

Alla luce dei risultati che ho sinteticamente riassunto, onorevoli colleghi, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha ritenuto di dover chiedere l'archiviazione con riferimento alle ipotizzate responsabilità ministeriali dei ministri *pro tempore* Manca e Capria, nonché la trasmissione al giudice ordinario competente (individuato nella procura della Repubblica presso il tribunale di Genova) degli atti per lo svolgimento di ulteriori indagini circa eventuali responsabilità penali per quella parte di mediazione che, forse, è tornata ad un cittadino italiano.

La pronuncia di archiviazione e la trasmissione degli atti alla competente procura di Genova da parte della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa non sono avvenute a seguito del noto referendum e del giudizio che la maggioranza della Commissione ha ritenuto di esprimere, nel senso cioè di non avere più alcun potere decisorio a seguito dell'effettuazione del referendum. Pertanto, la decisione che la Commissione avrebbe dovuto prendere deve essere ora assunta dal Parlamento in seduta comune.

A nome della stessa Commissione chiedo quindi che il Parlamento in seduta comune disponga l'archiviazione per manifesta infondatezza in relazione ai reati ministeriali ipotizzati a carico dei ministri Manca e Capria; e disponga altresì la trasmissione di tutti gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, per lo svolgimento di ulteriori indagini a carico di terze persone, che non hanno la qualità di ministro, al fine di verificare l'esistenza di eventuali reati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

Ricordo che il tempo a disposizione di ogni oratore è di trenta minuti.

EDOARDO RONCHI. Signori Presidente, colleghi, il relatore, onorevole Casini, ci propone di votare a favore dell'archiviazione per manifesta infondatezza in merito agli elementi di responsabilità a carico dei soggetti che allora rivestivano la carica di ministro.

Egli basa le sue conclusioni su tre punti: la famosa lettera anonima (il cui autore, cioè, non è stato individuato), l'esistenza e il ruolo della *Dowal Corporation* e, infine, le rivelazioni di Nicola Bongia.

Mi soffermerò in particolare sul secondo punto, prendendo le mosse dalla relazione, in quanto non ho avuto alcuna possibilità, né ho intenzione di svolgere indagini autonome. Mi sembra che quanto il relatore ha affermato in relazione alla *Dowal Corporation* sia contraddetto da ciò che ha scritto nella stessa relazione, nella quale risulta in modo preciso l'individuazione della *Dowal Corporation* (che non è società lussemburghese, come sembrava in un primo momento, bensì panamense, appoggiata a società lussemburghesi). Lo stesso relatore riconosce tuttavia che quella che possiamo chiamare una rivelazione del collega Cicciomessere non è affatto infondata, in quanto dalla stessa relazione risulta che sul corrente n. 50482, acceso presso la banca *Paribas* per il Granducato del Lus-

semburgo, non è stato versato il compenso ad essa spettante, sulla base del relativo accordo stipulato con la società Cantieri navali riuniti spa.

La relazione aggiunge che, da indagini bancarie svolte in Italia e per rogatoria, è risultato che le somme versate dalla Cantieri navali a titolo di compenso di mediazione non sono state mai accreditate dalla banca *Paribas* sul citato conto corrente, in quanto la stessa ne ha disposto diversamente, secondo le istruzioni del cliente beneficiario.

Nella sostanza si riconosce che non sappiamo e non abbiamo documentato dove sia effettivamente finito quel compenso di intermediazione, dopo essere transitato attraverso la banca *Paribas*.

In una parte della relazione si afferma inoltre che «la richiesta di ulteriori accertamenti bancari è stata respinta dall'autorità giudiziaria lussemburghese, che ha invece accolto la richiesta di escussione testimoniale del signor Auchi (oltre che all'autorità giudiziaria lussemburghese, la richiesta di escussione del signor Auchi è stata rivolta anche a quella di Richmond, nel Regno Unito, che l'ha però respinta), dell'avvocato Schaeffer (...) non sono ancora pervenuti, tuttavia, i relativi processi verbali, né sono pervenuti quelli concernenti le escussioni dei soci fondatori dalla *Dowal Corporation*, richieste all'autorità giudiziaria della Repubblica di Panama».

Nella sostanza — ripeto — allo stato attuale degli atti, non conosciamo i reali destinatari di quella tangente di intermediazione, né attraverso quali passaggi effettivi la stessa sia loro giunta.

Mi dispiace, relatore, di non poter quindi convenire con lei: è stata autorizzata una tangente di intermediazione di enorme entità (la cifra deve essere, tra l'altro, ulteriormente precisata, ma comunque si aggira intorno ai 135-180 miliardi) i cui destinatari finali a tutt'oggi non sono stati sostanzialmente accertati.

Si ritorna così all'oggetto vero della nostra discussione: come mai una tangente simile è stata autorizzata? Perché si è ricorsi ad una tangente così esorbitante?

Perché non si riescono ad individuare i reali ed effettivi destinatari finali della tangente o, per lo meno, di una parte consistente di essa?

Si tratta di quesiti ai quali la relazione di maggioranza non è in grado di rispondere, anzi in essa si afferma esplicitamente che le indagini esperite non hanno ancora fornito risultati. Ma a noi bastano i fatti: non può essere autorizzata una tangente o un compenso di intermediazione se non ne sono chiari i destinatari finali. E se non lo sono a tutt'oggi, ancor meno potevano esserlo nel momento in cui il ministro Capria, il 7 giugno 1982, firmò l'autorizzazione.

Questo elemento rimanda, sia pure brevemente, ad un altro quesito, e cioè all'entità vera della tangente, visto che al riguardo vi sono varie contraddizioni.

Come mai, secondo la ricostruzione sarebbero stati consegnati all'iraniano titolare della *Dowal Corporation* di Lussemburgo (che poi invece è risultata non essere lussemburghese) 79 milioni di dollari, mentre lo stesso avrebbe incassato soltanto 23 milioni di dollari?

Come mai dai documenti della Guardia di finanza risulta che le somme effettivamente erogate ai due mediatori corrispondono a 135 miliardi di lire, mentre l'allora Presidente del Consiglio e attuale Presidente del Senato, senatore Spadolini, in una lettera inviata al quotidiano *la Repubblica*, accenna invece a 180 miliardi di lire?

Come mai vi è questa differenza di 45 miliardi di lire? Mi risulta che tale differenza non sia stata (per lo meno fino ad ora) chiarita. E come mai i pagamenti delle tangenti vengono effettuati solo nella seconda metà del 1982 dalla Banca commerciale italiana di Genova e dalla Banca nazionale del lavoro di Lucca?

Come mai prima il Governo Forlani e poi, in un primo momento, anche il ministro del commercio con l'estero del Governo Spadolini, onorevole Capria, non autorizzarono il pagamento della tangente, al punto che quest'ultimo fu chiamato davanti alla *Chambre de commerce internationale* il 15 dicembre 1981? E

come mai, invece, successivamente si realizzarono le condizioni che prima non vi sussistevano, tanto che era dovuta intervenire la *Chambre de commerce internationale*?

Quali furono le novità che emersero nella riunione interministeriale che l'allora Presidente del Consiglio, senatore Giovanni Spadolini, convocò con i ministri degli esteri, Colombo, dell'industria, Marcora, della difesa, Lagorio, delle partecipazioni statali, De Michelis, del commercio con l'estero, Capria? E in base a quali elementi informativi in quella riunione, stando a quanto scrisse poi lo stesso Spadolini a Capria il 26 maggio, «non sarebbero emerse difficoltà giuridiche, politiche all'autorizzazione del pagamento»? In base ai risultati di tale riunione il ministro Capria il 7 giugno 1982 firmò l'autorizzazione.

Onorevole relatore, mi consenta di sottolineare come nella sua stringatissima relazione non si dovevano ignorare questi interrogativi, ancor più perché i destinatari della tangente, o di una quota comunque significativa della stessa, non risultano alla fine identificati.

Mi dispiace che nella relazione dell'onorevole Casini, pur così sensibile per altre ragioni ad altre questioni anche di ordine morale, non vi sia alcun accenno all'entità e alle motivazioni di questa tangente; elementi, questi, importanti anche nel caso in cui non venissero individuate precise e provate responsabilità dei ministri competenti. Si tratta, lo ripeto, dell'autorizzazione al pagamento di una tangente per un traffico d'armi dell'entità di 180 miliardi di lire, data con atto di un ministro della Repubblica italiana!

Questa considerazione dovrebbe, come minimo, sollecitare attenzione, cautela e preoccupazioni, se non altro, lo ripeto, di ordine morale. Si tratta, infatti, di un commercio con un paese belligerante per una fornitura militare, la cui consegna poi è stata, almeno in parte, sospesa.

Al di là di questo, non si può ignorare l'enormità della tangente e non considerare come, quando girano cifre come

questa — 180 miliardi di lire — si mettano in moto processi che necessariamente creano un sottobosco, una mafia politica internazionale, creano connubi, anche politici, rispetto ai quali dobbiamo difenderci, denunciandoli con il massimo rigore e con la massima attenzione. Invece no! Si dicono poche parole, come se si trattasse di una questione di ordinaria amministrazione, come se 180 miliardi di lire pagati a faccendieri internazionali, con probabile rientro, sotto forma di tangenti, a settori politici del nostro paese, fossero questione secondaria!

Si tratta della punta evidentissima dell'*iceberg* del commercio, del traffico internazionale di armi! un *iceberg* che va fatto emergere nella sua interezza, perché il pagamento, attraverso simili procedure, di tangenti così enormi deve richiamare grande attenzione da parte del Parlamento, anche in relazione alla nuova disciplina, che stiamo discutendo, per la regolamentazione ed il controllo del commercio internazionale delle armi.

Non è più possibile che traffici di questo tipo producano tangenti di tale dimensione, che coinvolgono personaggi sui quali nella relazione nulla si dice, come per esempio, il più volte citato Merhej Al Talal.

In proposito, infatti, come emerge da un verbale di interrogatorio del giudice Palermo — testimone il colonnello Giovannone — Merhej Al Talal risulta essere «uno dei più noti trafficanti internazionali di armi e di droga». Pensate, un paese democratico come il nostro che ha autorizzato legalmente il pagamento di una tangente di diversi miliardi ad un noto trafficante di armi e di droga! Questa è la figura di Merhej Al Talal, come risulta dall'interrogatorio del colonnello dei servizi segreti Giovannone, da parte del giudice Palermo.

Ne consegue, chiaramente, che la questione morale, per chi la vuole prendere in considerazione, emerge con forza, oserei dire con drammaticità, ed è purtroppo evidente la disparità delle forze, quando si tratta di far emergere verità così pesanti, quali quelle che concernono

i traffici internazionali di armi, in partenza o in transito nel nostro paese.

Siamo pertanto contrari alla richiesta di archiviazione formulata dal relatore perché a noi pare che sussistano elementi ed indizi, su cui indagare, nei confronti di ministri allora in carica. Ci sembra, in ogni caso, non esauriente e soddisfacente la relazione citata, almeno per quanto attiene ad alcuni quesiti chiave.

Per questi motivi il nostro gruppo voterà contro la proposta di archiviazione formulata dal relatore (*Applausi dei parlamentari di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trabacchi. Ne ha facoltà.

FELICE TRABACCHI. signor Presidente, onorevoli colleghi, non è mia intenzione entrare nel merito — peraltro ricchissimo — della questione trattata sia dal relatore sia dall'onorevole Ronchi testé intervenuto; vorrei invece svolgere alcune osservazioni sulle conclusioni avanzate dal relatore, che ci sembrano non rigorosamente conformi alla formula adottata a suo tempo dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Infatti, nel verbale acquisito dalla citata Commissione è scritto testualmente: «Anche alla luce delle risultanze così emerse, rileva che, non potendosi ravvisare indizi di reati ministeriali, il procedimento andrebbe trasmesso alle autorità giudiziarie ordinarie per il seguito di sua competenza».

I parlamentari comunisti presenteranno un ordine del giorno con il quale, pur non contrastando puntualmente la relazione dell'onorevole Casini (su alcune esposizioni di fatti in essa contenute, del resto, sostanzialmente concordiamo) ma opponendosi alle sue conclusioni, ritengono che la conclusione più rigorosa e anche rispondente alla relazione stessa, non sia la archiviazione degli atti per manifesta infondatezza degli indizi a carico dei ministri. In verità, in questa seconda fase dei lavori della Commissione non sono stati presi in esame indizi a carico

dei ministri. Nella relazione dell'onorevole Casini l'unico richiamo — perché, infatti, non si tratta di un indizio — viene fatto in relazione alle funzioni dell'allora ministro Manca, al fine di escludere qualsiasi ipotesi di sua incriminazione, in quanto non ricorrono le fattispecie previste dall'articolo 96 della Costituzione. In altri termini, anche se il fatto venisse provato, si tratterebbe di reato non ministeriale.

La relazione dell'onorevole Casini, infatti, fa riferimento al solo momento in cui, nell'arco dell'intera vicenda (peraltro davvero enorme), si è parlato di un ministro. Tale momento è rappresentato dalla deposizione di un teste, ascoltato in Commissione, il quale avrebbe dichiarato di aver assistito, mentre parlava con l'ex consigliere Melito, ad una telefonata tra questi e un interlocutore che probabilmente era il ministro Manca.

Non so se questo fatto possa essere considerato un indizio, come tale degno di considerazione, oppure se si tratti di un semplice accenno, meritevole comunque di un accertamento. Nella relazione, l'onorevole Casini dichiara esplicitamente che questo accenno non può essere preso in esame in quanto il colloquio e la telefonata tra il consigliere di cui si parla (non voglio ripeterne troppo il nome) e presumibilmente il ministro Manca sarebbero avvenuti successivamente, anzi ad alcuni mesi di distanza dalla decadenza dalla carica di ministro dell'onorevole Manca. Se le cose stanno così, è chiaro che non è possibile prendere in esame non dico il presunto reato, ma neppure questo indizio, questo episodio che esulava dalla competenza della Commissione, ed esula da quella del Parlamento in seduta comune, poiché non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 96 della Costituzione.

Al ministro Capria non viene mai fatto neppure un cenno nella stessa relazione dell'onorevole Casini. Non si può dire infatti che in proposito sia stata svolta un'inchiesta, che siano stati fatti accertamenti.

La conclusione più rigorosa della rela-

zione, dunque — ed è la proposta del gruppo comunista — dovrebbe essere una dichiarazione di incompetenza.

A prescindere dalla qualità dell'esplorazione dell'immenso territorio di indagine, credo comunque che la Commissione e gli incaricati dell'istruttoria abbiano fatto il loro dovere. Certo, non si tratta di giudici professionisti che possono occuparsi quotidianamente di una determinata questione. Si tratta di colleghi che saltuariamente dedicano il loro tempo all'esame di questi problemi, sia pure avvalendosi dell'aiuto prezioso della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, alla quale diamo atto dell'impegno profuso nello svolgimento dei suoi lavori.

L'istruttoria non è stata mai condotta nei confronti del ministro Capria in base a indizi di reato, e quindi oggi è improprio parlare di archiviazione per manifesta infondatezza degli indizi di reato a carico dei ministri. La manifesta infondatezza, infatti, si propone in ordine a indizi di reati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali; ma per il ministro Manca, così come viene detto nella relazione, non si parla di reati ministeriali, mentre per il ministro Capria non è stato mai fatto alcun accertamento.

Anche se condividiamo quindi in larga parte la relazione svolta dal collega Casini, che corrisponde in una sintesi indubbiamente faticosa e apprezzabile ai lavori svolti dalla Commissione, non siamo d'accordo con le sue conclusioni, e siamo favorevoli a che gli atti siano rinviati alla magistratura ordinaria.

Onorevole Ronchi, se vogliamo possiamo anche discutere sulle vicende che hanno interessato il Lussemburgo, o Parigi, così come possiamo creare mozioni particolari e giustificate parlando dei personaggi arabi o siriani che hanno ruotato intorno all'istruttoria. Teniamo però presente — al termine dei nostri lavori presenteremo un ordine del giorno in tal senso — che gli atti raccolti dalla Commissione saranno inviati alla magistratura ordinaria competente (credo infatti che agli uffici siano state impartite dispo-

sizioni in tal senso). Tale magistratura risulta essere quella di Genova, perché è in quella città che sarebbe stato commesso il reato più consistente di tutta questa intricata vicenda, segnata dal dramma di una guerra alla quale abbiamo l'obbligo di prestare tutta la nostra attenzione.

Queste sono le osservazioni che volevo fare. Ritengo che le conclusioni della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa debbano essere nel senso di dichiarare la nostra incompetenza, perché se nella relazione da un lato viene preso in esame un reato che non è attribuibile al ministro in quanto tale, dall'altro non c'è alcun accenno a reati ministeriali imputabili al ministro Capria.

Nei verbali della Commissione si dice: «Rileva che, non potendosi ravvisare indizi di reati ministeriali...». Questo, ovviamente, allo stato degli atti. Il giudice di Genova indagherà con maggiore competenza di noi, con maggiore impegno professionale, con diligenza centuplicata. Potrebbe anche emergere qualcosa di diverso dalle conclusioni della Commissione, che non essendo giunta ad alcuna imputazione precisa, che possa implicare accertamenti, indagini ed inchieste nei confronti dei ministri, deve pertanto dichiararsi incompetente *ex* articolo 96 della Costituzione (*Applausi dei parlamentari del PCI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi deputati, colleghi senatori, siamo chiamati a pronunciarci nella sede del Parlamento in seduta comune, ai sensi della procedura per la messa in stato di accusa. Non è ormai più possibile che ad una eventuale nostra decisione di messa in stato di accusa consegua praticamente, secondo una visione razionale delle cose (nell'irrazionale, poi, tutto è possibile), un effettivo giudizio da parte dell'organo giudicante al quale dovessimo rimettere i ministri in stato di accusa.

È questo un discorso che dobbiamo

fare oggi e con il quale dovremo misurarci domani. Si tratta di vedere quale possa essere, in base al contenuto degli atti che ci sono pervenuti e qui quali dobbiamo pronunciarci, la nostra decisione in merito al compimento di questo sia pur residuale ultimo atto, questo strascico di giurisdizione speciale del Parlamento. Tale giurisdizione è infatti ormai condannata all'eliminazione, a meno che nell'una o nell'altra Camera, da parte di cinque consigli regionali o di 500 mila elettori, si compia l'atto di promuovere il referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione. In questo modo scatterebbe la possibilità di un giudizio confermativo o non confermativo della legge costituzionale già approvata dai due rami del Parlamento senza che si sia raggiunto in seno alla Camera dei deputati il *quorum* che ne avrebbe assicurato l'immediata entrata in vigore.

Non starò qui a parlare di certe teorie, anche se sono state avanzate da persone che dovrebbero insegnarci il diritto (e che, almeno *ratione muneris*, ce lo hanno insegnato): teorie che si riferiscono al carattere sospensivo o risolutivo dell'eventuale referendum. Né mi riferirò ad alcune strane teorie in ordine ad una sorta di *perpetuatio iurisdictionis* in materia penale, in presenza di una continuazione dell'esercizio della giurisdizione da parte di una giurisdizione soppressa.

Parlo da povero pedante del diritto (per quel tanto che so e posso) che non si abbandona a queste teorie, non potendoselo forse permettere. Mi pare certo — in questa mia veste — il fatto che la Corte costituzionale non potrebbe mai giudicare, né compiere gli atti dell'istruttoria predibattimentale, né effettuare il dibattito entro il termine che ancora deve trascorrere, visto che l'intenzione del referendum pare non esista.

Non resta, allora, che vedere cosa è necessario fare. Il relatore chiede l'archiviazione sostenendo che in questo caso non sussisterebbe alcuna ipotesi di responsabilità ministeriale. Il collega Trabacchi afferma che dalle indagini svolte si è scoperto che non vi è la competenza.

A me hanno insegnato che la competenza, e a maggior ragione la giurisdizione, non si determinano *secundum eventum litis*, cioè a seconda dell'esito delle indagini; mi pare quindi che la scoperta che non sussiste alcuna responsabilità ministeriale sia un po' tardiva e in qualche modo (lasciatemelo dire) anche sospetta, ove questa tesi venisse accolta dal Parlamento, soprattutto con l'aria che tira nei rapporti tra potere politico e potere giudiziario.

Faccio queste affermazioni ben conscio di sostenere una posizione che non offre il fianco a illazioni del genere, ma considerando che altri poi saranno capaci di fare di queste illazioni.

Si chiede l'archiviazione per l'inesistenza di responsabilità ministeriali; si sostiene infatti che non vi è alcuna prova che queste tangenti siano effettivamente giunte in Italia, e che comunque l'operazione dei compensi di mediazione, il cui trasferimento è stato autorizzato all'estero, sia avvenuta per ottenere le tangenti, alle quali facilmente si pensa quando si parla di responsabilità ministeriale. Questa prova manca.

Ma, colleghi, io ho l'impressione che qualcuno a questo punto faccia del presunto collegamento con le tangenti un uso eccessivo, cosa della quale un tempo venivano accusati i radicali.

In questo caso, invece, il problema è un altro. Come ho già detto quando si è chiesta la proroga dei termini, a mio avviso ci troviamo in presenza di un provvedimento ministeriale che riguarda il trasferimento all'estero di somme ritenute necessarie per sopperire all'obbligazione di un contraente italiano in un contratto di mediazione accessorio ad una fornitura ottenuta dall'estero. La funzione ministeriale è quella di porre in essere atti, dare o negare le necessarie autorizzazioni in modo che non vengano violate le norme valutarie le quali, indipendentemente dalle depenalizzazioni successivamente intervenute, vietano che un soggetto titolare di un diritto di credito all'estero lo trasferisca a qualcun altro quando non si provi che quest'ultimo è

titolare di un'obbligazione attiva nei suoi confronti.

In questo caso, siamo venuti a sapere e a scoprire che vi sono state circolari ministeriali che hanno autorizzato e regolato il pagamento all'estero di mediazioni e di compensi di mediazioni a mediatori che vogliono rimanere sconosciuti. Ho sempre saputo che i mediatori possono mettere in contatto due persone che eventualmente vogliono rimanere sconosciute (è il caso del contratto per persona da nominare), ma non che in un contratto vi sia un mediatore da nominare a contratto concluso, cioè un mediatore che vuole rimanere sconosciuto! I ministri hanno l'obbligo di impedire che si verifichi tutto ciò. Signori, abbiamo la bazzecola di compensi di mediazione pari a 180 miliardi! Il caso *Lockheed*, le «carceri d'oro» sono una bazzecola rispetto a questa operazione che si tinge sinistramente di color sangue perché si inserisce in una guerra che ha visto coinvolte navi costruite dal nostro paese. Le armi oggetto di questa operazione hanno fatto ciò che le armi sono destinate a fare, cioè ammazzare, distruggere, sterminare, come si è ammazzato e sterminato in quella guerra disgraziata tra Iran ed Iraq.

Il problema qual è? Che i ministri hanno autorizzato questa vendita, pur in una situazione nella quale taluni governi hanno in qualche modo resistito a concedere l'autorizzazione al trasferimento della mediazione. Nella circolare Cossiga leggiamo delle cose conturbanti, laddove, ad esempio, si parla di mediatori che intendono rimanere sconosciuti e di condizioni di reciprocità in presenza di mediatori sconosciuti. Ciò significa, quindi, che possono esservi mediatori italiani destinati a rimanere nell'ombra nella trattazione di affari internazionali, nella fattispecie in presenza di un affare fatto con l'Iraq, il cui diritto ignora il contratto di mediazione ed i compensi al mediatore.

Malgrado la presenza della circolare Cossiga, il Governo Cossiga punta i piedi e non lascia pagare quella tangente. Si minacciano allora giudizi. Quali giudizi? Da parte degli iracheni che ignorano nel loro

diritto la mediazione? Poi invece si cambia. Perché si cambia? C'è un fatto nuovo... Il problema, collega Casini, non è di vedere cosa vi sia stato di strano, di provare che vi è stato qualcosa di illecito; il problema è di vedere cosa abbia illuminato i nostri ministri, il nostro Governo, tanto da far loro ritenere che una situazione da dubbia ed allarmante era diventata chiara e semplice, a tal punto da far tornare una parte della mediazione in Italia. Diecimila dollari sono una bazzecola rispetto ai 180 miliardi, ma sono indicativi di una certa situazione. Del resto non si tratta proprio di una bazzecola, considerando anche altri episodi connessi a persone (ministri o non ministri) imputate di reati per i quali pesanti pene sono state irrogate.

Per carità, con questo non suggerisco messe in stato d'accusa che sarebbero inutili; voglio solo dire che, in presenza di tali elementi, cosa ci accingiamo a fare se seguiamo le indicazioni del relatore? Mandiamo a dire all'autorità giudiziaria ordinaria che abbiamo accertato che i ministri non c'entrano e che quindi è compito della magistratura indagare sugli altri, per appurare che fine abbiano fatto i compensi di mediazione, il cui trasferimento all'estero è stato sicuramente disposto dal Governo e dai ministri di allora. Certo, sulla fine che hanno fatto quei compensi di mediazione possono innestarsi altri reati, ma sul fatto che l'autorizzazione sia stata concessa non vi possono essere dubbi. Il solo fatto che si sia indagato su una società lussemburghese che non ha sede nel Lussemburgo la dice lunga.

Ricordo che Roberto Cicciomessere, dopo aver versato cento franchi su quel conto, accertò che lo stesso era chiuso. In seguito si seppe che quello non era il conto cui si faceva riferimento, nonostante venisse indicato come il conto sul quale era stato versato quell'enorme compenso di mediazione. Il conto c'è, la società c'è, ma non è lussemburghese, bensì panamense ed opera nel Lussemburgo.

Ma insomma, che ci stanno a fare i ministri per il commercio con l'estero? E

come possiamo dire (in buona fede — per carità! —, conosciamo come vanno le cose nei ministeri: i ministri non sanno mai niente, le burocrazie si sostituiscono ad essi, vediamo — e come! — in che misura tutto ciò avvenga) che non esistono ipotesi di responsabilità ministeriali? Come si fa, vivaddio, ad affermare una cosa del genere?

Tutto questo per adottare un provvedimento che, certo, per quanto riguarda le esigenze morali dei ministri, può essere tranquillizzante, così come lo è vedere che il Parlamento dice: per carità, non ci sono elementi. Tuttavia, mediante tale provvedimento di archiviazione, rimettiamo il procedimento alla autorità giudiziaria, la quale può tenerlo in nessun conto, perché non si tratta di una sentenza e non è in giudicato.

Per la diversa giurisdizione alla quale domani venga ad essere attribuito il potere di indagare, un provvedimento di archiviazione (lo sappiamo tutti, basta un minimo di pratica giudiziaria), cioè il rifiuto di intraprendere l'azione penale, non costituisce un giudicato, tanto più nei confronti, appunto, di una diversa giurisdizione nella quale si conservano i giudicati della giurisdizione non più sussistente ma non provvedimenti ordinatori quali sono certamente quelli di archiviazione.

A che cosa serve allora tale provvedimento? A dare un attestato di stima nei confronti dei ministri, per poi fare in modo che l'autorità giudiziaria proceda ugualmente? Quest'ultima può mandare al Parlamento la richiesta di autorizzazione, in ipotesi la stessa, alla quale — questo è il punto — non si potrà più rispondere con il diniego. Non potrete dire che essa è persecutoria e che era stata archiviata: dovreste ricorrere alla ragion di Stato, all'articolo 9 della legge da poco approvata, e dire che c'era stato, certo, un reato (ho visto che anche il senatore Leone è insorto, parlando esattamente e certo da par suo, non come posso aver fatto io in quest'aula, di esimente) ma che esisteva, appunto, l'esimente della ragion di Stato, nebulosa e avente una consistenza solo nelle sue finalità.

Di fronte ad una situazione deprecabile come questa, avremo forse l'incentivo a sostenere un inopportuno ed intempestivo decreto di archiviazione mediante il ricorso nientemeno che alla ragion di Stato?

Colleghi, vogliamo dare un segnale di questo genere in un momento drammatico e difficile dei rapporti tra le istituzioni dello Stato? Guardiamo ciò che sta avvenendo: vi sono atteggiamenti eversivi da parte di una minoranza, fortunatamente, della magistratura, che però pretende di rappresentare la maggioranza. Vogliamo adottare un provvedimento che non è giustificato — diciamo così — al millesimo e prestare il fianco a critiche che non sarebbero infondate? Credo che si tratterebbe di un atto quantomeno di grande imprudenza, e non dico altro.

Vi è certo un interesse dei ministri ai quali si riferisce questo procedimento, che è diretto ad una rapida chiusura dello stesso. Ma certo non si può far carico a noi radicali delle lungaggini di una Inquirente dalla quale siamo esclusi, come da tanti altri organismi parlamentari. Credo però che dobbiamo dare un contributo alla difesa delle istituzioni, in particolare di quelle parlamentari. Non possiamo adottare un provvedimento di archiviazione. A che cosa possiamo ricorrere? Non possiamo certo dichiarare la nostra incompetenza, dopo aver indagato così a lungo. Non dimentichiamo, però, che lo strumento della dichiarazione di incompetenza è stato usato in passato abusivamente — e non dobbiamo certamente tornarci sopra — nell'ambito della Commissione inquirente, per sfuggire alla questione del *quorum*.

Se altri proporranno un supplemento di indagini, noi voteremo favorevolmente, perché certo queste ultime non sono state compiute. Tra l'altro, alcune di esse non sono state realizzate perché si è avuto da parte... (*Commenti del deputato Carlo Casini*). Caro Casini, i tuoi colleghi magistrati si vantano di aver fatto processi con centomila pagine di atti: più aumenta il numero delle pagine, più sono bravi! Va bene, vi sarà il rischio di trovare qualche

magistrato che farà i maxi-processi con centomila pagine (magari grazie ai *computers* forniti dal ministro Vassalli) e sosterrà che è possibile sapere tutto, mentre io ritengo che non sa niente, perché quando le pagine sono tante alla fine non si sa niente. Però, alcune cose a questo punto sono certe.

È atto di ipocrisia dire che vogliamo un supplemento di indagine semplicemente perché il Parlamento è posto in condizioni di non poter decidere per cause di cui parleremo anche domani, per un modo di procedere sbagliato in tutta questa vicenda. Noi, invece, dobbiamo avere anche il coraggio di non saper decidere; non sempre il non decidere comporta insabbiamenti che qualche volta, al contrario, passano proprio attraverso decisioni apparenti che tali non sono o sono inconcludenti.

Con tali considerazioni — e spero di aver goduto di una qualche attenzione da parte dei colleghi — concludo il mio intervento, augurandomi che sia evitato un provvedimento quale quello proposto dal relatore, che credo non gioverebbe né ai prevenuti né al prestigio delle istituzioni parlamentari (*Applausi dei parlamentari federalisti europei*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, altri 180 miliardi vanno a finire nel calderone della corruzione, tra le migliaia di miliardi di cui abbiamo perso non solo la traccia, ma persino il ricordo.

Chi ricorda più l'affare ENI-Petromin? Si dice che non si trattò di migliaia di miliardi. Invece sì. Furono versati «solo» alcune centinaia di miliardi per la corruzione, ma chi ricorda che l'Italia per quello scandalo perse 1.300 miliardi (1.600 miliardi secondo i conti fatti dal Governo) per l'interruzione di un contratto di fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita?

Si è mai sognato un Governo, nonostante le nostre sollecitazioni, di attivare

una procedura internazionale per chiedere all'Arabia Saudita il risarcimento del danno per l'interruzione anticipata di quel contratto? Migliaia di miliardi nel calderone della corruzione e si parla solo di quelli di moda! Oggi sono di moda questi, e tutto il resto è passato in seconda linea.

Ma noi ce ne ricordiamo, e ci ricordiamo anche che mai quattro fregate hanno dato più grossa «fregatura» a qualcuno; e questo qualcuno è il solito contribuente italiano che paga — consapevolmente o meno — sprechi e sperperi.

Chi ricorda il malcostume della Commissione inquirente, così dura a morire — anche se tra poco ce ne libereremo, almeno nella sua vecchia veste —, il malcostume di questo organismo preposto dalla Costituzione a tutela della trasparenza. Tribunale dei ministri...! Tribunale? Collegio di difesa dei ministri, che per la Commissione inquirente hanno avuto sempre ragione! Un solo caso, nella nostra lunghissima storia...! Una Commissione inquirente che archivia appena gli si presenta un problema. Anche questo caso — avete visto — non smentisce la prassi: appena si apre il processo la Commissione inquirente decide di mandare a casa tranquilli i ministri e archivia per manifesta infondatezza. E un secondo dopo riapre il caso; lo riapre contro nessuno, ma non può fare a meno di fare qualcosa. E così — lo avete ascoltato all'inizio della relazione — si archivia il vecchio processo nei confronti di due ministri. In seguito si avvia un secondo processo per gli identici fatti, che non reca il titolo «Atti a carico di...», ma «Atti relativi ad ipotesi di possibili responsabilità ministeriali con riferimento alle dichiarazioni rese dall'onorevole Cicciomessere (...), ai documenti prodotti nel corso della medesima seduta dallo stesso onorevole Cicciomessere e dall'onorevole Franco Franchi (...)». Si tratta degli stessi fatti, ma i ministri intanto sono tranquillamente a casa! Non possiamo non sottolineare questo malcostume che manifesta compiutamente il modo con il quale si procede.

Come voi, anch'io conosco il valore del

relatore: l'onorevole Casini non redige una relazione contraddittoria come questa senza accorgersene. Mi auguro che in questo modo (assolvendo) egli abbia voluto richiamare la nostra attenzione sulla gravità dei fatti al nostro esame.

Non mi è sfuggito — ma neanche a voi — che lo stesso onorevole Casini nella riletture, per così dire, della relazione scritta ha aggiunto qualcosa: «Bisogna accertare» (io ho appuntato tra virgolette quanto egli ha sostenuto) «se una mediazione forse è tornata ad un cittadino italiano». Egli ha detto «forse», ed occorre accertarlo! Non si parla però di un ministro!

A noi interessa rilevare che neppure i sostenitori dell'archiviazione per manifesta infondatezza possono negare che qualcosa esista realmente, che la tangente sia tornata in Italia, «forse». Ma ci basta il «forse» per investire la Corte costituzionale riunita in Alta corte di giustizia!

Onorevoli colleghi, vogliamo seguire almeno in questo caso il requisito della manifesta infondatezza, ripetuto centinaia di volte? Non basta l'infondatezza dell'accusa perché si proceda all'archiviazione; deve trattarsi della manifesta infondatezza, che non richiede molti ragionamenti e balza agli occhi. Anche noi abbiamo preso mille volte i fascicoli ed abbiamo aiutato la Commissione a gettarli nel cestino: si trattava di accuse manifestamente infondate. Ma se l'infondatezza non è manifesta si va al processo! Questo prevede il regolamento!

Invece si cercano le prove; ma dove è scritto che noi dobbiamo lavorare in tal senso? Siamo forse noi il giudice? Quest'ultimo dovrà cercare le prove.

Avendo raccolto degli indizi, tali da poter essere considerati anche come prove, noi ci liberiamo di un peso inviando al giudice gli atti del processo.

Onorevoli colleghi, non è possibile non tener conto di tutto questo e non si può sostenere che non è stata raggiunta alcuna prova; noi siamo tenuti ad acquisirne! Basta prendere atto che in questo caso non vi è manifesta infondatezza per poter proseguire nel processo.

Perdonatemi, tra tangenti e diritti di mediazione vi è un abisso! Sappiamo anche noi — chi lo nega? — che è difficile vendere armi, anche noi abbiamo imparato tutte queste cose immonde, così come abbiamo appreso che si pagano tangenti anche a personaggi di case reali. Cose incredibili! Ma voi ci dite che altrimenti non è possibile vendere nulla e che, soprattutto quando si tratta con i paesi arabi, guai se non si pagano intermediazioni e tangenti. Ma a tutto vi è un limite! L'intermediazione è infatti un istituto disciplinato dai principi del diritto internazionale, e se ne conoscono le tariffe. Il ministro per il commercio con l'estero non deve battere la testa contro il muro: conosce la differenza tra il pagamento di un diritto di mediazione e il pagamento di un «premio speciale», cioè la tangente della corruzione (specialmente quando questa torna in Italia).

Vi è però un limite in tutto. Non è possibile che il ministro — e quanti ministri sono passati attraverso questo dicastero, e quante volte si sono sentiti fare questo ragionamento! — cada sempre nell'errore per cui si pagano le tangenti perché altrimenti, come essi affermano, «non si vende». Non è possibile! Se si deve vendere a queste condizioni, è meglio non vendere!

Signor Presidente, il mio intervento sarà breve, perché i fatti li conosciamo tutti e perché credo valga la pena di soffermarsi esclusivamente sui punti fondamentali. Vi è un elemento, in questo processo, che non riguarda — ne diamo atto — l'ex ministro Manca, che pure è entrato nella vicenda, ma riguarda il ministro Capria che, preoccupato, allarmato — spero — per l'enormità della cifra (157 miliardi che poi sono diventati 180) fa presente all'allora Presidente del Consiglio, senatore Spadolini (ecco un altro intreccio fra le responsabilità di un ministro e quelle del Presidente del Consiglio), che i Cantieri riuniti hanno mandato una diffida. È tutto bloccato: la fornitura, il pagamento delle navi, il pagamento della tangente! E i Cantieri navali riuniti man-